



Società della Salute
Zona Pisana
Comuni di
Calci, Cascina, Fauglia, Lorenzana,
Orciano Pisano, Pisa, San Giuliano Terme,
Vecchiano, Vicopisano
Azienda USL n. 5 di Pisa

Regolamento dell'Assemblea dei Soci

Approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. ___ del _____ 2011

SOMMARIO

- Art. 1 Oggetto*
- Art. 2 Attribuzioni*
- Art. 3 Durata in carica*
- Art. 4 Composizione e quote*
- Art. 5 Sede*
- Art. 6 Il Presidente*
- Art. 7 Sostituzione del Presidente*
- Art. 8 Le adunanze dell'Assemblea dei Soci*
- Art. 9 Ordine del giorno e deposito degli atti*
- Art. 10 Questioni pregiudiziali*
- Art.11 Audizioni e relazioni tecniche*
- Art. 12 Partecipazione istituzionale*
- Art. 13 Segretario dell'Assemblea e verbale*
- Art. 14 Interrogazioni*
- Art. 15 Le deliberazione dell'Assemblea*
- Art. 16 Proposta di deliberazione*
- Art. 17 Registro delle deliberazioni e pubblicazione*
- Art. 18 Le modalità di votazione*
- Art. 19 Trattazione dell'Ordine del giorno*
- Art. 20 Rimborso spese di missione e viaggio*
- Art. 21 Norme Finali*

REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE ZONA PISANA

Art. 1 Oggetto

Il presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 8 comma 7 dello Statuto, disciplina il funzionamento dell'Assemblea dei Soci.

Art. 2 Attribuzioni

Le attribuzioni e le funzioni dell'Assemblea sono previste dagli articoli 9 e 10 dello Statuto.

Art. 3 Durata in carica

1. L'Assemblea della SDS Zona Pisana dura in carica per cinque anni.
2. I membri dell'Assemblea restano in carica per il tempo del loro mandato nell'amministrazione di origine e decadono automaticamente con la cessazione del loro mandato. Alla scadenza dei cinque anni l'Assemblea della SdS Zona Pisana viene rinnovata entro 60 giorni dalla sua scadenza.
3. L'Assemblea scaduta può adottare, a pena di nullità degli atti, esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti e improrogabili, con indicazione dei motivi di urgenza e improrogabilità.

Art. 4 Composizione e quote

1. L'Assemblea dei soci è composta dal Direttore generale dell'Azienda USL 5 o suo delegato e dal Sindaco o da un componente delegato della giunta di ciascun Comune socio. La delega viene rilasciata dal legale rappresentante dell'Ente per iscritto e a tempo indeterminato ed avrà efficacia fino ad espressa revoca che dovrà pervenire per iscritto al presidente dell'Assemblea ei Soci.
2. Per casi eccezionali, e con delega scritta, il membro dell'Assemblea può farsi sostituire da un altro amministratore.
2. Ai sensi dell'articolo 71 sexies della legge regionale n. 40 del 2005 e dell'articolo 6 comma 7 della Convenzione istitutiva del Consorzio ai soci dell'assemblea del Consorzio sono assegnate le seguenti quote di partecipazione: a. il 66,6% ai Comuni che le ripartiscono tra loro in relazione alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente, così come accertata con deliberazione dell'assemblea al momento dell'approvazione del bilancio; b. il 33,3% all'Azienda USL 5 di Pisa.
3. Le quote di partecipazione dei Comuni sono determinate per l'anno 2011 come da Allegato n. 1.
4. L'Assemblea dei Soci procede alla revisione biennale delle quote di partecipazione in base alla popolazione residente in ciascun Comune alla data del 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente.
5. L'assemblea è validamente costituita con la maggioranza dei componenti che sia espressione anche della maggioranza delle quote di partecipazione al consorzio.

Art. 5 Sede

1. Le adunanze dell'Assemblea si tengono, di regola, presso la sede legale della SDS Zona Pisana, come individuata nello Statuto.
2. Il Presidente può convocare l'Assemblea anche in sede diversa da quella legale, purché sia garantita la certezza della indicazione del luogo, della data, dell'ora e dell'ordine del giorno della seduta.

Art. 6 Il/La Presidente

1. Il Presidente ha il compito di convocare e presiedere l'Assemblea dei Soci, in conformità a quanto previsto dallo Statuto. Il Presidente dirige i lavori e le attività della Assemblea, esercitando le sue attribuzioni con imparzialità ed equità e promuovendo le iniziative e gli interventi più idonei per rendere effettivo e costante il rapporto della Assemblea con gli altri organi del consorzio e con gli organismi di partecipazione.
2. Il Presidente, inoltre: assicura una adeguata e preventiva informazione ai membri della Assemblea in ordine agli argomenti sottoposti all'esame di quest'ultima; programma le adunanze della Assemblea, ne stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto delle richieste e proposte presentate dai membri della Assemblea stessa e dal Direttore della Società della Salute.
3. Il Presidente è tenuto a riunire l'Assemblea in un termine non superiore a 15 giorni quando lo richiedano almeno tre componenti, oppure un numero di componenti pari al 60% delle quote, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.
4. Quando si verificano particolari condizioni o rilevanti motivi di interesse il Presidente può convocare un' adunanza aperta dell'Assemblea.
5. Durante le adunanze aperte non possono essere adottate deliberazioni né impegni di spesa.
6. Nel caso in cui la maggioranza dei componenti lo richieda, l'Assemblea potrà essere differita, per una sola volta, entro i tre giorni successivi.
7. All'inizio della riunione il Presidente chiede se vi siano osservazioni sul verbale depositato della precedente adunanza. Se non vi sono osservazioni, il verbale si intende approvato all'unanimità. In caso contrario il socio propone le opportune rettifiche che vengono approvate a maggioranza.

Art. 7 Sostituzione del Presidente

Il Presidente, con apposito provvedimento, può delegare parte delle proprie attività a un vicepresidente. In caso di assenza del Presidente all'adunanza, la funzione di Presidente nella stessa adunanza è assunta dal vicepresidente.

Art. 8 Le adunanze dell'Assemblea dei Soci

1. L'avviso di convocazione delle adunanze deve avvenire con preavviso di almeno 3 giorni. Il termine può essere ridotto fino ad un giorno nei casi di urgenza.
2. L'avviso non deve rispettare particolari formalità ma deve essere efficace e dovrà contenere l'ordine del giorno la data e l'ora della riunione. Esso può essere trasmesso anche attraverso posta elettronica o fax.
3. Tutti gli avvisi di convocazione devono essere inviati anche al presidente del collegio sindacale. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il Presidente accerta, mediante appello, il numero dei membri presenti, i cui nominativi sono annotati a verbale.
4. Alle sedute dell'assemblea dei soci partecipa il direttore della Sds Zona Pisana, senza diritto di voto,

che può eventualmente farsi assistere dai suoi collaboratori.

Art. 9 *Ordine del giorno e deposito degli atti*

1. L'ordine del giorno è stilato dal Presidente che lo comunica ai membri dell'Assemblea congiuntamente alla convocazione.
2. L'iniziativa delle proposte da iscriverne all'ordine del giorno spetta al Presidente, ai membri della Assemblea, al Direttore della Società della Salute. I Responsabili di settori o uffici del consorzio possono altresì presentare proposte da iscriverne all'ordine del giorno della Assemblea o Esecutivo, per il tramite del Direttore, il quale deve, in tal caso, controfirmare le proposte.
3. Presso la segreteria di direzione della Sds sono raccolti, a disposizione dei componenti dell'assemblea, almeno 48 ore prima di ciascuna seduta, gli atti e documenti concernenti le proposte iscritte all'ordine del giorno.

Art. 10 *Questioni pregiudiziali*

1. Vi è questione pregiudiziale quando un membro dell'Assemblea esponga argomentazioni, per motivi di fatto o di diritto, per le quali è da escludersi che si possa deliberare sull'argomento in trattazione.
2. Vi è proposta di sospensiva quando almeno due membri dell'assemblea espongano argomentazioni, per motivi di fatto o di diritto, che comportino la sospensione od il rinvio ad altra seduta dell'esame dell'argomento in trattazione.
3. La questione pregiudiziale e le proposte di sospensiva devono essere discusse e votate prima che si proceda alla votazione dell'oggetto al quale si riferiscono. Delle suddette questioni si decide a maggioranza.

Art. 11 *Audizioni e relazioni tecniche*

1. Il Presidente, per esigenze proprie o su richiesta di uno o più membri dell'Assemblea o su richiesta del Direttore può invitare, alle adunanze, personale degli enti soci per fornire notizie, pareri o consulenze su materie di rispettiva competenza e per illustrare in dettaglio le proposte di deliberazione o per informazioni su determinati argomenti all'ordine del giorno.
2. Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto della Sds, nonché altri relatori esterni ritenuti utili a fornire illustrazioni e chiarimenti su determinate materie ovvero persone che l'Assemblea ritenga utile ascoltare in merito a singole proposte.
3. I componenti dell'Assemblea non possono prendere parte alla discussione e alle relative votazioni, su argomenti relativamente ai quali abbiano un interesse personale. Il divieto si estende anche ai casi in cui l'interesse riguardi loro congiunti o parenti entro il quarto grado.

Art. 12 *Partecipazione istituzionale*

1. Il presidente del collegio sindacale è invitato a partecipare alle sedute dell'Assemblea in cui può esprimere il proprio parere sugli argomenti in discussione.
2. Per l'approvazione del piano integrato di salute l'assemblea dei soci è integrata dai sindaci dei Comuni che non aderiscono alla Società della salute.
3. Ai sensi dell'art. 71 sexies comma 7 della LR 40/2005 all'Assemblea è invitato il Presidente della Provincia ai fini del coordinamento con le funzioni di cui all'articolo 13 della l.r. 41/2005.

4. Possono partecipare alle sedute dell'Assemblea il presidente della Consulta del Terzo settore e del Comitato di partecipazione.

Art. 13 *Segretario dell'Assemblea e verbale*

1. Le funzioni di Segretario delle adunanze dell'Assemblea sono assunte da un dipendente della Società della Salute indicato dal Direttore.

2. Il Direttore della Società della Salute valuta la conformità delle deliberazioni alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

3. Il verbale delle adunanze è costituito dalla trascrizione sintetica della registrazione effettuata nella seduta di Assemblea, dal testo integrale delle deliberazioni e contiene il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare il numero dei presenti, la data, l'orario, la sede della seduta e l'elenco degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Il verbale deve riportare, per ciascuna riunione:

- la data, il luogo, l'ora di apertura e quella di chiusura della riunione;
- gli estremi dell'atto di convocazione, con il relativo ordine del giorno;
- l'elenco dei presenti per ciascuno degli argomenti trattati;
- l'elenco delle deliberazioni approvate e degli altri punti che sono stati oggetto di discussione;
- i punti principali delle discussioni e degli interventi fatti dai consiglieri anche in sede di dichiarazione di voto;

4. Il verbale delle adunanze è firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 14 *Interrogazioni*

1. Ciascun componente dell'Assemblea consortile può presentare per iscritto al Presidente interrogazioni fino a quarantotto ore prima della riunione.

2. Il Presidente dell'Assemblea può disporre che interrogazioni relative ad argomenti identici o strettamente connessi siano raggruppate e svolte contemporaneamente.

Art. 15 *Le deliberazione dell'Assemblea*

1. L'atto deliberativo adottato dalla Assemblea deve contenere tutti gli elementi essenziali, necessari affinché sia valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati.

2. Su ogni proposta di deliberazione il Direttore della Sds esprime il parere in ordine alla regolarità tecnica. Qualora la proposta di deliberazione comporti un impegno di spesa o una diminuzione di entrate, il Direttore della Sds esprime anche il parere in ordine alla regolarità contabile. I pareri debbono essere inseriti nella deliberazione.

3. Le deliberazioni della Assemblea sono immediatamente eseguibili,

4. Le deliberazioni della Giunta sono firmate, in originale, dal Presidente e dal Segretario.

Art. 16 *Proposta di deliberazione*

1. I membri dell'Assemblea hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza dell'Assemblea.

2. La proposta di deliberazione, adeguatamente motivata, è depositata presso la segreteria della direzione Sds almeno 7 gg. prima dell'adunanza.
3. Le proposte di deliberazione devono essere corredate degli atti istruttori, dagli eventuali pareri tecnici e da ogni altro documento necessario per una loro compiuta valutazione.

Art. 17 *Registro delle deliberazioni e pubblicazione*

1. Viene istituito il registro delle deliberazioni dell'Assemblea nel quale le stesse, una volta numerate, vengono inserite in ordine cronologico.
2. Le deliberazioni della Assemblea sono soggette a pubblicazione, per la durata di dieci giorni consecutivi, presso un apposito albo istituito nella sede legale della Società della Salute.
3. La pubblicazione è curata dalla Segreteria della Sds. Le deliberazioni devono contenere l'attestazione dell'avvenuta pubblicazione, a firma del responsabile della Segreteria.

Art. 18 *Le modalità di votazione*

1. Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci assumono validità con la maggioranza dei componenti che sia espressione della maggioranza delle quote di partecipazione al consorzio con il sistema di arrotondamento all'unità per eccesso.
2. Nelle materie indicate dall'art. 9 comma 3 dello Statuto le deliberazioni dell'Assemblea dei soci assumono validità con il voto a maggioranza qualificata superiore ai due terzi delle quote.
3. Le deliberazioni sono assunte a voto palese e sono immediatamente esecutive. Esse vengono pubblicate presso l'apposito albo per i successivi 15 giorni.
4. I membri dell'Assemblea che dichiarano di astenersi dalla votazione vengono computati ai fini della determinazione della maggioranza.

Art. 19 *Trattazione dell'Ordine del giorno*

1. Le votazioni si effettuano in forma palese per alzata di mano, ovvero, su proposta del Presidente, per appello nominale. Il presidente può inoltre proporre che si proceda a scrutinio segreto nei casi in cui le deliberazioni implicino giudizi o apprezzamenti sulle qualità o su situazioni personali di un determinato soggetto. Le nomine di competenza dell'Assemblea si effettuano sempre con voto palese.
2. L'assemblea non può deliberare su alcuna proposta o questione che non sia all'ordine del giorno, salvo il caso di assenso di tutti i presenti.
3. La discussione sugli argomenti all'ordine del giorno inizia con la relazione del Presidente, ovvero del Direttore e qualora nessuno chieda la parola, si procede alla votazione della proposta.
4. Le proposte respinte non possono essere riproposte all'esame dell'assemblea nel corso della stessa seduta.

Art. 20 *Divieto Rimborso spese di missione e viaggio*

Nessun rimborso spese di missione è previsto per le attività istituzionali dei membri dell'Assemblea.

Art. 21 *Norme Finali*

1. Il presente regolamento è approvato o modificato con le modalità di cui all'art. 9, co. 4 dello Statuto della Sds.
2. Le eccezioni sollevate dai membri dell'Assemblea relative all'interpretazione di norme del presente regolamento sono presentate al Presidente il quale pone le stesse in discussione, anche nelle sedute successive, previo parere tecnico del Direttore.
3. La decisione sulle eccezioni sollevate è rimessa all'Assemblea la quale, tenuto conto del parere di cui al comma 2, decide con il voto dei componenti pari alla maggioranza dei due terzi delle quote.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rimanda allo Statuto e alla normativa vigente di riferimento.

Allegato 1.

ASL	33,3
COMUNI	66,6
Comune di Calci	2,2
Comune di Cascina	14,7
Comune di Fauglia	1,2
Comune di Lorenzana	0,4
Comune di Orciano	0,2
Comune di Pisa	30,4
Comune di San Giuliano	10,6
Comune di Vecchiano	4,2
Comune di Vicopisano	2,8